



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Berzo Inferiore (BS), relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Berzo Inferiore (BS), relativo al rendiconto 2019, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Berzo Inferiore (BS), relativo al rendiconto 2020, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., Legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito, "TUEL");

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2019, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2020, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

TENUTO CONTO

di quanto accertato e disposto nella nota di archiviazione post-istruttoria di questa Sezione sul rendiconto 2017 del Comune di Berzo Inferiore (prot. Cdc n. 4515 del 5 marzo 2020);

CONSIDERATO

che non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale

P.Q.M.

comunica l'esito, allo stato degli atti, delle verifiche svolte sui questionari relativi al consuntivo 2018-2019-2020.

Si raccomanda, in particolare, all'Ente quanto segue:



CORTE DEI CONTI

1. Accertata la tardiva approvazione del rendiconto 2020 (cfr. deliberazione consiliare n. 12 del 14.06.2021), si prega di attenersi ad uno scrupoloso rispetto dei termini previsti dall'art. 227 TUEL.
2. Verificare la corretta consistenza della cassa vincolata alla data del 31 dicembre, in ottemperanza al punto 10 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, stante il valore pari a euro 0 nel triennio 2018-2020.
3. Prestare maggiore attenzione alla gestione dei residui attivi e passivi, considerato il progressivo incremento degli stessi nel corso del triennio in esame:

TOTALE RESIDUI ATTIVI		
2018	2019	2020
€ 767.847,31	€ 1.307.067,57	€ 2.088.415,64

TOTALE RESIDUI PASSIVI		
2018	2019	2020
€ 414.488,73	€ 840.656,17	€ 1.000.430,31

Sul punto, si rammenta che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, lo stock dei residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione mentre i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2016/QMIG).

4. Relativamente alla riscossione dell'IMU a seguito di attività di verifica e controllo, attenzionare i dati inseriti nella tabella n. 9.7 a pag. 15 del questionario consuntivo 2020, da cui emerge un basso importo complessivo incassato rispetto al totale della maggiore imposta accertata:

Anno di imposta IMU	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato
2017	11,00	35.243,00	3.031,00
2018	14,00	47.428,00	4.327,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

5. Al fine di preservare gli equilibri di cassa, monitorare e migliorare l'efficienza sia dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase di riscossione (cfr. entrate da IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI) sia dell'attività di riscossione in c/residui (cfr. entrate provenienti da IMU/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES e sanzioni per violazioni del codice della strada). Al riguardo, si evidenzia la mancata compilazione da parte dell'Ente delle tabelle n. 1, 2.1 e 2.2 rispettivamente a pag. 29, 30 e 31 del questionario consuntivo 2020.



CORTE DEI CONTI

6. Trasmettere, tramite applicativo Con.Te, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2018, 2019 e 2020, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 (cfr. quesito 6.2, a pag. 11 del questionario consuntivo 2020).
7. Compilare e trasmettere, tramite applicativo Con.Te, la tabella n. 2 a pag. 33 del questionario consuntivo 2020, atteso che al 31.12.2019 il Comune registrava un totale debito complessivo pari a euro 1.006.166,36 (cfr. tabella n. 2 a pag. 30 del questionario consuntivo 2019). Si coglie altresì l'occasione per rammentare all'Amministrazione l'importanza di un'attenta e puntuale compilazione del questionario.
8. Produrre e trasmettere, tramite applicativo Con.Te, la tabella dimostrativa attestante il rispetto del limite di spesa per il personale, di cui all'art. 1, comma 557 ss., Legge n. 296/2006. Nel redigere la relazione dell'Organo di revisione sui prossimi rendiconti, si ricorda all'Ente di inserire l'anzidetta tabella nel paragrafo dedicato alla spesa di personale (cfr. pag. 20 della relazione sul rendiconto 2020 del Revisore unico).
9. Atteso che, in applicazione del metodo ordinario, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, l'Ente ha accantonato a titolo di FCDE un importo pari a euro 99.838,62, a fronte di residui attivi totali di euro 2.088.415,64 di cui euro 269.133,09 di Titolo I ed euro 283.012,28 di Titolo III (cfr. prospetti BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche), valutare attentamente la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE - Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si evidenzia che, a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando *"all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. Nel bilancio di previsione, invece, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. In sede di rendiconto, pertanto, sono i residui attivi all'inizio di ogni anno di riferimento degli ultimi 5 esercizi, nonché l'andamento degli incassi in conto residui a dover essere attentamente monitorati dall'Ente, al fine di valutare la congruità dell'accantonamento a titolo di FCDE. Per il calcolo della percentuale di riscossione, difatti, l'Ente deve considerare solo le riscossioni in c/residui dell'anno in corso (senza sommare anche le riscossioni in c/competenza), rapportando dette somme ai residui attivi iniziali dell'anno (e non agli accertamenti dell'anno), considerando il quinquennio precedente che, per il 2020, è 2016-2020 (per il 2021 è 2017-2021; per il 2022 è 2018-2022 e così via). Infine, si rammenta che, secondo quanto previsto dai principi contabili, le entrate da non considerare di difficile e dubbia esazione devono essere oggetto di attenta valutazione e di idonea motivazione da parte



CORTE DEI CONTI

dell'Ente e, in ogni caso, che *“fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”*.

10. Circa i rapporti con gli organismi partecipati:

- adottare le misure volte a superare le difficoltà connesse alla rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate attraverso il sistema informativo (*cf.* quesito n. 12 a pag. 19 del questionario consuntivo 2018, quesito n. 9 a pag. 16 del questionario consuntivo 2019, nonché quesito n. 11 a pag. 19 del questionario consuntivo 2020);
- assicurarsi che la nota informativa, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci fra l'Ente e le società partecipate, allegata al rendiconto ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, venga corredata dalla doppia asseverazione da parte degli organi di controllo, sia del Comune sia degli organismi partecipati, affinché vi sia un effettivo scrutinio in ordine alle posizioni debitorie/creditorie con gli organismi partecipati (*cf.* quesito n. 12.2 a pag. 19 del questionario consuntivo 2020 e pag. 31 Relazione Organo di revisione);
- effettuare meticolosamente gli accantonamenti nel risultato di amministrazione a titolo di *“Fondo perdite società partecipate”*, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a tutela delle maggiori ed eventuali spese legate a passività di organismi partecipati.

Con riserva di ogni ulteriore verifica, in occasione dei controlli sui prossimi questionari e ricognizioni periodiche delle partecipazioni detenute.

Il Magistrato istruttore
dott. Francesco Testi

FT/em



CORTE DEI CONTI